UFAM – Rifiuti procedura di controllo verde

1. In generale

1.1 Di cosa si tratta

Per la protezione dell'ambiente, l'ordinanza del 22 giugno 2005 sul traffico di rifiuti (OTRif; RS *814.610*) disciplina lo smaltimento dei rifiuti. In tal modo si garantisce che i rifiuti vengano consegnati unicamente a imprese in grado di smaltire i rifiuti in modo rispettoso dell'ambiente. A livello internazionale la Svizzera ha ratificato la Convenzione di Basilea. Di conseguenza, nell'ambito dei trasporti transfrontalieri di rifiuti occorre rispettare anche le rispettive disposizioni. A seconda della classificazione dei rifiuti (procedura di controllo «ambra» o «verde») si applicano prescrizioni differenti.

I trasporti transfrontalieri di rifiuti soggetti alla procedura di controllo «verde» devono essere accompagnati da un modulo secondo l'allegato VII del Regolamento (CE) n. 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti.

1.2 Basi e informazioni

- Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione (RS *0.814.05*)
- Legge sulla protezione dell'ambiente (RS *814.01*)
- Ordinanza sul traffico di rifiuti (RS *814.610*)
- Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti (RS *814.610.1*)
- Strumento di distinzione dell'UFAM «Esportazione di beni di consumo: merce usata o rifiuti?»
- Aiuto all'esecuzione dell'UFAM Traffico transfrontaliero di rifiuti

1.3 Indicazioni in Tares

Le voci di tariffa rilevanti dal punto di vista della legislazione in materia di rifiuti prevedono l'osservazione «Disposto di natura non doganale»: «UFAM - Rifiuti procedura di controllo verde» o «UFAM - Rifiuti procedura di controllo ambra».

1.4 Definizioni

Rifiuti soggetti alla procedura di controllo «verde»	Rifiuti non pericolosi che - nell'elenco dei rifiuti dell'ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti (RS *814.610.1*) non sono contrassegnati né con «rs» (rifiuti speciali) né con «rc» (altri rifiuti soggetti a controllo); **e** - figurano nell'elenco B dei rifiuti (allegato IX) della Convenzione di Basilea; o - sono riportati nella lista verde dei rifiuti (appendice 3) della decisione del Consiglio dell'OCSE. «Rifiuti non elencati»: i rifiuti che nell'elenco dei rifiuti del DATEC non sono contrassegnati né con «rs» né con «rc» e che non figurano nella lista verde dei rifiuti (appendice 3) della decisione del Consiglio dell'OCSE sono considerati rifiuti soggetti alla procedura di controllo «ambra».
Rifiuti soggetti alla procedura di controllo «ambra»	→ Cfr. osservazione separata della tariffa doganale Tares: UFAM – Rifiuti procedura di controllo ambra

2 Indicazioni nella dichiarazione doganale o nella dichiarazione delle merci

Chi importa, esporta o fa transitare rifiuti soggetti alla procedura di controllo «verde» deve indicare nella dichiarazione delle merci l'obbligo di regolamentazione e i necessari dati.

Identificazione Regolamentazione	Passar: - regolamentazione 1 (sì); - codice di regolamentazione 402 «UFAM – Rifiuti procedura di controllo verde».

	e-dec: - assoggettamento ai DNND «sì»; - codice del genere di DNND 067 «UFAM – Rifiuti procedura di controllo verde»; - codice d'assoggettamento al permesso «no».
Ulteriori indicazioni	- modulo secondo l'allegato VII[1].

3. Ulteriori informazioni

Piccoli invii di peso inferiore a 20 chilogrammi

I piccoli invii di peso inferiore a 20 chilogrammi possono essere inviati senza documento di movimento secondo l'allegato VII. Ciononostante tali invii devono essere dichiarati con il codice di regolamentazione 402 «UFAM – Rifiuti procedura di controllo verde». Nella rubrica «Documenti di accompagnamento», anziché il documento di movimento secondo l'allegato VII occorre aggiungere l'osservazione «Piccolo invio, nessun allegato VII».

Definizione dei sottoprodotti di origine animale

I sottoprodotti di origine animale delle categorie 1 e 2 ai sensi degli articoli 5 e 6 dell'Ordinanza sui sottoprodotti di origine animale (RS *916.441.22*) sono soggetti all'obbligo di autorizzazione da parte dell'Ufficio federale per la sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV).

Distituzione dei beni di seconda mano

I beni di seconda mano funzionanti non sono considerati rifiuti, ma prodotti.

[1] Dichiarazioni nel sistema e-dec: rubrica «Documenti» / formato «Altro (ZZZ), allegato VII, data, rifiuti»
Dichiarazioni nel sistema Passar: documento di scorta «2201: Documento di movimento dei rifiuti internazionali (procedura verde)» allegato VII del xx.xx.202x